

essere condizionato ad atti concreti che condannino e puniscano i responsabili di atti così violenti. (4-06277)

* * *

*AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO*

*Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni si è riproposto con intensa gravità il problema della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

in relazione ai « roghi di immondizia » verificatisi a Napoli e provincia nelle ultime settimane, il Presidente della regione Campania, Antonio Bassolino, ha parlato chiaramente di episodi cammorristici;

in una analoga situazione di emergenza, verificatasi nel primo trimestre 2001, la regione Emilia Romagna aveva contribuito a smaltire parte dei rifiuti campani, conferendo agli impianti di Forlì, Bologna e Modena rispettivamente 10.000 tonnellate, 12.000 tonnellate e 20.000 tonnellate al giorno;

a supporto dello stato di emergenza, l'assessore regionale aveva allora ricordato che la regione Campania era in procinto di allestire nuovi impianti;

dal rapporto annuale gestione rifiuti 2002, a cura dell'osservatorio nazionale sui rifiuti (Ministero dell'ambiente), emerge che, in base al Piano di smaltimento dei rifiuti elaborato dal Commissario straordinario di Governo il 31 dicembre 1996, poi aggiornato in seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, si prevedeva: un obiettivo di raccolta differenziata del 35 per cento dei Ru prodotti nella Regione, la realizzazione di 7 impianti per la produzione del CDR, nonché

la realizzazione di impianti di termodistruzione in 5 dei 6 ATOS in cui è suddiviso il territorio regionale campano;

sempre in base al suddetto rapporto, si evidenzia come, a fronte di una produzione pressoché stabile di rifiuti, le discariche siano scese da 85 a 62, gli impianti per la produzione di CDR in funzione siano rimasti 4 (dal momento che i tre restanti impianti sarebbero in fase di ultimazione), mentre nessuna indicazione è fornita in relazione agli impianti di termodistruzione;

la raccolta differenziata ha avuto nelle province campane un andamento altalenante (tranne la provincia di Napoli, fissa all'1 per cento, con una media regionale dell'1,8 per cento all'anno, aggiornata al 2000;

le deficienze politico-amministrative mostrate dalle autorità locali nella gestione e risoluzione dell'emergenza rifiuti della regione Campania, per di più alimentate dalla protesta dei cittadini campani, non possono periodicamente gravare su altre regioni;

la pianificazione deve essere, per tutti, lo strumento principale per una gestione dei rifiuti che sia partecipata, consapevole e sempre più tendente alla diminuzione dei rifiuti al fine di incrementarne il riciclo;

la situazione dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania continua ad essere grave e confusa —:

se il Governo sia a conoscenza dei motivi che non hanno consentito negli anni passati di affrontare in maniera definitiva il problema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e se risulti al Governo che il reiterarsi delle situazioni di emergenza ed i relativi casi di cronaca sia collegato alla presenza delle attività e degli interessi della criminalità organizzata.

(2-00754) « Polledri, Bertolini, Bianchi Clerici, Bricolo, Di Teodoro, Didonè, Ercole, Fontanini,

Frattra Pasini, Daniele Galli, Dario Galli, Galvagno, Garagnani, Gastaldi, Gibelli, Lainati, Leccisi, Lussana, Martinelli, Francesca Martini, Moretti, Pagliarini, Palma, Parolo, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Saponara, Scherini, Stucchi, Vascon, Alfredo Vito, Zanetta, Butti, Riccardo Conti, Cozzi, Foti, Gamba ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

la Cementir S.p.A., il 4 novembre 1986 richiedeva al Corpo delle Miniere di Torino la concessione mineraria per lo sfruttamento di una miniera di Marna Cementizia in località Monte Bruzeta nel comune di Voltaggio (Alessandria), motivando la richiesta perché indispensabile per il proseguo dell'attività produttiva del cementificio di Arquata Scrivia, poiché la concessione allora in uso denominata Monte delle Rocche, sempre nel comune di Voltaggio era in via di esaurimento;

all'interno dell'area di concessione della nuova miniera insistevano ed insistono le sorgenti dell'acquedotto del comune di Carrosio ed in parte quelle del comune di Gavi, la concessione non poteva pertanto essere operativa in assenza dell'accordo con i comuni di Carrosio e Gavi;

il Corpo delle miniere di Torino, subordinò la costruzione di un nuovo acquedotto, in accordo con i comuni sopra citati, da realizzarsi a cura della Cementir, ma sia il comune di Carrosio, sia il comune di Gavi hanno sempre espresso la propria contrarietà al nuovo insediamento, ritenendo utile, opportuno ed importante salvaguardare le proprie fonti di approvvigionamento idrico;

nel 1997 la concessione è scaduta senza che fosse mai iniziata la coltivazione della miniera, il procedimento di rinnovo della concessione fu dichiarato concluso;

il 3 maggio del 1998 durante una consultazione popolare, che ha coinvolto tutti i cittadini, il 90 per cento degli aventi diritto al voto, votò contro la cava;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 fu accordato alla Società Cementir S.p.A. il rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento, subordinando però l'avvio delle attività estrattive alla preventiva realizzazione e messa in esercizio di un acquedotto per l'approvvigionamento alternativo dei comuni di Gavi e Carrosio, in quanto la coltivazione mineraria avrebbe interferito e reso inutilizzabili (almeno per tutta la durata della coltivazione mineraria pari a circa un trentennio) tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale di Carrosio ed una sorgente dell'acquedotto del comune di Gavi, tra le prescrizioni fu previsto testualmente anche « che l'opera di presa dell'acquedotto alternativa doveva essere posizionata all'esterno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo »;

la regione Piemonte in data 9 marzo 2001, pur registrando la posizione contraria, documentalmente circostanziata, alla realizzazione dell'acquedotto da parte dei comuni di Gavi e Carrosio, della Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, del Parco Naturale Capanne di Marcarolo e dell'Asl 22 di Novi Ligure, ha prodotto il suo atto finale, con il parere favorevole della regione Piemonte, espresso dal funzionario incaricato, dando il « via libera » alla realizzazione dell'opera;

nella progettazione approvata l'opera risulta posizionata all'interno del Parco naturale Capanne di Marcarolo, in evidente e palese violazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il 23 aprile 2001 la regione Piemonte, con propria deliberazione di giunta, autorizzò la costruzione dell'acquedotto, demandando alla Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione relativa al posizionamento delle opere di presa, senza alcuna considerazione delle posizioni nettamente contrarie ampiamente espresse dagli enti locali interessati;

con la delibera della Giunta regionale in data 23 aprile 2002 n. 11-2837 (peraltro impugnata dal comune di Carrosio) si è concluso positivamente, con prescrizione, il procedimento di Valutazione di impatto ambientale dell'Acquedotto rio Acque Striate;

la Commissione Ambiente dell'Unione europea, in seguito al reclamo N. 2001/51 presentato da Legambiente, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per « cattiva applicazione delle direttive 85/337/CEE sulla Valutazione di impatto ambientale, e 92/43/CEE sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche »;

inoltre, per tentare di superare le intrinseche carenze quantitative e qualitative delle acque derivabili, il tormentatissimo progetto nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche volte a superare, con trattamenti chimici e fisici, il passaggio dall'originale classificazione in categoria A 3 ad acque di categoria A 1; quindi la realizzazione appare rischiosa per la salute e per l'ambiente e del tutto inutile;

il 17 aprile 2003, con ordinanze cautelari n. 1373/2003 e n. 1374/2003, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria alla Cementir, accogliendo così il ricorso del comune di Carrosio contro la sentenza del TAR Piemonte che aveva in precedenza rigettato l'impugnazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri suddetto;

il 28 aprile 2003 la Giunta Regionale del Piemonte riunita ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato sulla sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria a favore della Cementir S.p.A. e ha demandato alle Autorità locali, per quanto di loro competenza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti —:

quali iniziative il Governo intenda adottare in risposta alla moratoria da

parte dell'Unione europea e con riferimento agli atti emanati connessi al provvedimento sospeso, e come voglia dare corso agli adempimenti conseguenti e necessari per la tutela degli interessi pubblici generali coinvolti, compresi eventuali risarcimenti di danni, e se non ritenga di intervenire affinché gli organismi istituzionali territoriali responsabili procedano al ripristino dell'originale *habitat* ambientale delle aree investite dalla costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate, con un'ordinanza di demolizione immediata dell'acquedotto in oggetto o almeno delle opere che più impattano sull'ecosistema come la diga.

(2-00755)

« Cima, Boato ».

Interrogazione a risposta scritta:

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 marzo 2003 l'Assemblea del Consorzio idrico interprovinciale Alto Calore, con sede in Avellino, ha trasformato tale Consorzio in due società di capitali, applicando, per questa trasformazione, le disposizioni dell'articolo 115 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'articolo 35 della legge 448/2001;

le due società hanno assunto la seguente denominazione: « Alto Calore servizi SpA » e « Alto Calore patrimonio e infrastrutture SpA »;

lo Statuto del Consorzio fu adottato e costituito secondo la legge 142/90 e non è stato mai adeguato al decreto legislativo 267/2000;

gli stessi Consigli Comunali aderenti al Consorzio non hanno mai approvato una convenzione secondo quanto prescritto dall'articolo 24 della legge 142/90;

a parere dell'interrogante, l'articolo 35 della legge 448/2001, in base al quale si è deliberata la trasformazione del Consorzio in due società di capitali, non è applicabile, in quanto il Governo non ha

emanato il Regolamento attuativo così come prescritto dal comma 16 dell'articolo 35. La trasformazione del Consorzio poteva essere attuata solo in base all'articolo 115 del decreto legislativo 267/2000. In virtù di ciò, la necessità che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti al Consorzio Alto Calore deliberassero a maggioranza;

il comma 4 dell'articolo 25 della legge 142/1990 prescrive quanto segue: « L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto »;

i Consigli comunali aderenti al Consorzio non hanno mai approvato la convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990;

riguardo, invece, alla quota di partecipazione e alla conseguente responsabilità dei rappresentanti degli Enti associati, lo statuto del Consorzio azzerava questa prescrizione e indica, con l'articolo 10, quanto segue: « A ciascun componente è attribuito un solo voto. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti »;

il Consorzio Alto Calore ha agito negli anni in violazione della legge 142/90, per cui tutti gli atti deliberati sono da ritenere nulli;

recentemente, il settore Ciclo Integrato delle acque della regione Campania, con una nota del 23 aprile 2003, ha espresso parere negativo al trasferimento delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione di proprietà regionale in favore del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che aveva avanzato tale richiesta in data 6 marzo 2003;

la nota del suddetto Settore richiama, inoltre, una precedente comunicazione della Giunta Regionale, in data 23 settembre 2002, in cui veniva esplicitamente ribadito come fosse inopportuno ed intempestivo l'eventuale trasferimento in proprietà

delle opere di cui trattasi al Consorzio Alto Calore e veniva ricordato che l'articolo 8 della legge 36/1994 ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ai quali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della medesima legge, devono essere trasferite tutte le opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione al fine di poter provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato al soggetto gestore;

la nota regionale richiama il parere 1219 del 28 novembre 2002, espresso dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che conferma che, nel caso di proprietà delle reti da parte di Enti territoriali, queste sono da ritenere beni demaniali e, in quanto tali, inalienabili e non assoggettabili a diritti a favore di terzi. Ricorda, altresì, che le Regioni hanno acquisito i beni dell'ex Cassa del mezzogiorno e avrebbero potuto trasferire solo la gestione delle opere, ma non la proprietà del bene;

il diniego regionale al trasferimento dei beni al Consorzio Alto Calore determina, per tale Ente, e, in particolare, per la società Patrimonio e Infrastrutture una gravissima situazione. Il Consorzio Alto Calore non è proprietario né di reti, né di impianti, ma solo di poche opere civili. Per gestire i pochi beni dell'Alto Calore è stata creata un'apposita società per azioni; è stato eletto un nutrito Consiglio d'Amministrazione, sono state pagate consulenze legali a professori universitari, il tutto con grave danno all'erario pubblico e con costi aggiuntivi che ricadono sui livelli tariffari;

il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche sconsiglia la costituzione di società *ad hoc* cui conferire la proprietà delle reti idriche e, in una nota del 28 dicembre 2002, sostiene che la separazione delle reti, nel caso dell'acqua, produrrebbe solo costi aggiuntivi destinati a ricadere sui livelli tariffari;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 35 della legge 448/2001 dispone che « Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attua-

zione delle direttive comunitarie » restano, quindi, ferme e non derogate le disposizioni della legge 36/1994 (legge Galli);

il terzo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000, così come sostituito dal comma 1 del citato articolo 35, rinvia alle normative di settore precisando che « le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali può essere separata da quella di erogazione degli stessi, garantendo l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi »;

nel caso dell'acqua, non è possibile distinguere attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione del servizio, visto che per i servizi idrici la legge 36/1994, stabilisce, all'articolo 12 che « le opere, gli impianti e le complicazioni relative ai servizi idrici, di proprietà degli Enti locali, salvo diverse disposizioni delle convenzioni, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico, il quale ne assume i relativi oneri, nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare » —:

se non ritenga che la trasformazione in due società di capitali, del Consorzio idrico Alto Calore, sia in contrasto con la legge 36/1994. (4-06286)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta orale:

MANCINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

da notizie diffuse da Telecom Italia si apprende che in Calabria saranno predisposte nove nuove centrali Adsl;

incomprensibilmente, però, il piano di investimento di Telecom Italia non comprende i comuni che ospitano il di-

stretto industriale di Piano Lago nel quale gravitano una serie di imprese che trarrebbero notevoli vantaggi nella conquista di nuovi spazi di mercato dall'utilizzo delle nuove tecnologie;

questa mancanza costituisce l'ultima di una lunga serie di disattenzioni ai danni di un sito, che, se valorizzato, rappresenterebbe una risorsa importante per la crescita della provincia di Cosenza e dell'intera regione —:

se il Governo intenda attivarsi per far sì che il distretto industriale di Piano Lago e in genere l'economia produttiva della regione Calabria abbia adeguate opportunità di sviluppo, anche con riferimento al servizio di collegamento internet a banda larga Adsl. (3-02278)

Interrogazioni a risposta scritta:

LETTIERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

i rappresentanti dei gestori di impianti di distribuzione carburanti lamentano l'eccessivo onere bancario gravante sulle transazioni bancomat e carta di credito effettuate presso i loro impianti;

nel nostro Paese oltre il 30 per cento dei rifornimenti di carburanti è ormai pagato a mezzo bancomat e carta di credito —:

se non ritenga di adottare iniziative volte a prevedere una riduzione dei costi delle carte di credito di talune categorie di operatori commerciali, tra cui i titolari di impianti di carburante, in considerazione del fatto che è interesse dello Stato incentivare la diffusione di tali mezzi di pagamento per evitare disagi all'utenza e rischi legati a fenomeni malavitosi. (4-06275)

ZAMA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

La decisione di « chiusura definitiva » delle centrali nucleari di Caorso e di Trino